



COMUNE DI PARMA

AREA SERVIZI ALLA COMUNITÀ

SETTORE POLITICHE ABITATIVE

PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

**SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) CONVENZIONATA DI ATTUAZIONE PRIVATA DI
CUI ALL' ART.53 DELLE NTA DEL POC**

regolante i rapporti tra Comune di Parma e soggetto attuatore per la realizzazione di singola unità immobiliare (monofamiliare) sita ad Alberi di Vigatto, compresa all'interno della scheda norma "BF/10 ALBERI" – lotto 1, regolato dall'A.U.O. per la cessione delle aree e realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nel PDC n. 1323/2004, approvato con deliberazione di GC n. 1716 del 16/12/2002 e sottoscritto in data 19/04/2005 a magistero del Notaio Giulio Almansi, rep. n. 69.501, racc. n. 20.085.

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ avanti a me _____ sono presenti:

- il signor _____ che interviene nel presente atto in qualità di _____ del Comune di Parma, in conformità agli artt.107 e 109 del D.Lgs 18/8/2000 n.267 e legittimato ai sensi dell'art. 90 dello Statuto Comunale, nonché dalla deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del ____/____/____

e

- i sig.ri nato/a il..... a e residente a
(C.F.) e nato/a ilaed ivi residente
in..... (C.F.) successivamente denominati Soggetto Attuatore, in
virtù dell'acquisto fattone nell'ambito di procedura esecutiva nr. 274/2019 avanti al Tribunale di
Parma con decreto di trasferimento del 30.06.2022 (Rep. 667/22 registrato a Parma il 15.07.2022 al
nr. 2469 Serie 4).

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifiche e capacità a contrarre io Ufficiale rogante sono certo, assumendone la piena responsabilità

PREMESSO

ALLEGATO

- che il Consiglio Comunale, con delibera n. 1716 del 16/12/2002, ha approvato l’attuazione mediante AUO della scheda norma “BF/10 ALBERI” che comportava, per i lotti 1, 7, 8 di mq 1.687,57 di Sf destinati ad edilizia residenziale pubblica, convenzionata di attuazione privata, la realizzazione di una SLU massima pari a mq 1.237,00;
- che in data 19/04/2005 a magistero del Notaio dott. Giulio Almansi, rep. n. 69.501, racc. n. 20.085 è stato sottoscritto l’Atto unilaterale d’obbligo per la cessione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nel permesso di costruire n. 1323/2004;
- che in data 26/04/2006 a magistero del Notaio Giulio Almansi, rep. 72611, raccolta n. 21.727 è stata stipulata la relativa convenzione edilizia tra il Comune di Parma e la società “LA GRANDE S.R.L.” per la realizzazione in proprietà di 16 alloggi di edilizia residenziale pubblica convenzionata (lotto 7 per 6 alloggi e lotto 8 per dieci alloggi) di pertinenza della Scheda Norma “BF10 ALBERI”, rimandando a specifica convenzione il suddetto lotto n.1 in oggetto;
- che con atto sottoscritto in data 23/07/2008 a magistero del Notaio dott. Giulio Almansi, rep. n. 78588 è stato integrato l’AUO per la cessione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nel PDC n. 4022/2007 Tav. 40 di POC Scheda n. “BF10 ALBERI” (ex PPA);
- che il Soggetto Attuatore ha presentato al Comune di Parma in data 25/10/2023 la richiesta per il rilascio del permesso di costruire PDC n. 2885/2023 ai sensi della L.R. 31/2002 e s.m. sull’area edificabile di propria proprietà destinata ad edilizia residenziale pubblica convenzionata per la realizzazione di una unità monofamiliare pari a mq 133,06 di SLU e di mq di Sf = 766 mq, da adibire a propria abitazione
- che il soggetto attuatore ha acquistato la piena proprietà dell’area identificata al Catasto Terreni del Comune di Parma – Sezione di Vigatto, Foglio 15, mappale 286, dell’estensione catastale di mq 766, nell’ambito di procedura esecutiva nr. 274/2019 avanti al Tribunale di Parma con decreto di trasferimento del 30.06.2022 (Rep. 667/22 registrato a Parma il 15.07.2022 al nr. 2469 Serie 4);
- che per effetto della presente convenzione, il contributo di cui all’art. 27 della legge regionale del 26.11.2002 n. 31 e s.m. è ridotto alla sola quota di cui all’art. 28 della stessa legge (oneri di urbanizzazione);
- che il Soggetto Attuatore, al ritiro del sopraccitato P.d.C n. 2885/2023 provvederà al versamento degli oneri di urbanizzazione secondaria U2, per un importo pari a € 2.627,14 (duemilaseicentoventisette,14) e dell’oblazione per la sanatoria relativa alla parte di costruzione esistente di cui al P.d.C. n. 1369/2010, per un importo pari a € 2.000,00 (duemila,00), per un importo complessivo di € 4.627,14 (quattromilaseicentoventisette,14);
- che è stato dato avviso pubblico di avvenuta approvazione del PUA o del rilascio del Permesso di costruire presso l’albo pretorio e sul sito internet del Comune;
- che lo schema della presente convenzione disciplinante la concessione in diritto di proprietà è stato deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. del

Articolo 1 Conferma delle premesse.

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Oggetto della convenzione

1. L'intervento oggetto della presente convenzione prevede la nuova costruzione di edificio monofamiliare di Edilizia Residenziale Pubblica, Scheda Norma "BF/10 ALBERI", lotto n.1, individuato al NCT del Comune di Parma sez. F-Vigatto al foglio 15 particella n. 286 in piena proprietà in conformità alle disposizioni contenute nella presente convenzione, con l'osservanza delle caratteristiche, condizioni, modalità e termini di cui ai successivi articoli.
2. Sull'area o parte di costruzione sopra descritta ed individuata nell'atto d'obbligo rep. n. 69.501 nel lotto 1, il Soggetto Attuatore, si impegna a realizzare, in ottemperanza alla presente convenzione, un edificio per la SLU massima di m² 133,06 come da progetto presentato con Permesso di Costruire n. 2885/2023, calcolata ai sensi del RUE vigente, con n. 1 minimo di alloggi in diritto di proprietà avente le caratteristiche di cui al successivo art. 3, e così identificati:
 - Edificio monofamiliare di SLU = 133,06 mq, SU = 103,39 mq e SV 311,67 mq
3. Il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare l'intervento suddetto affidando i lavori di costruzione ad Imprese o Cooperative di costruzione dotate di iscrizione S.O.A. entro l'inizio dei lavori per la categoria OG1 "Edifici civili e industriali" per una classe soddisfacente l'importo dei lavori previsto.
4. Il Soggetto Attuatore dichiara di essere a conoscenza che il terreno fa parte di aree destinate ad edilizia residenziale pubblica, anche ai sensi della legge 22.10.1971 n° 865 e succ. mod. ed integrazioni.

Il Soggetto Attuatore dà atto di conoscere, accettare e applicare le modalità di trasferimento a terzi del diritto di proprietà nei negozi di compravendita dell'alloggio che va a costruire, secondo quanto previsto e regolamentato dai successivi articoli. In caso di subentro di un nuovo Soggetto Attuatore, la presente convenzione perderà validità e dovrà essere sottoscritta, a carico del nuovo Soggetto Attuatore in accordo con l'Amministrazione Comunale, una nuova convenzione.

In presenza di mutuo agevolato Statale o Regionale, gli alloggi potranno essere venduti ai soli soggetti in possesso dei requisiti prescritti dai decreti esplicativi ministeriali e/o regionali.

Articolo 3

Caratteristiche tipologiche e costruttive dell'alloggio

1. Le caratteristiche del nuovo alloggio risultano dagli elaborati di progetto agli atti dell'Amministrazione Comunale autorizzati con PdC n. 2885 del 26/10/2023 e rispondono per tipi costruttivi, tipologie e superfici alla vigente normativa regionale sul contributo di costruzione relativo al costo di costruzione.
2. L'alloggio se usufruisce di contributo pubblico diretto dovrà avere le caratteristiche tecniche stabilite dalle delibere regionali o dalle leggi nazionali inerenti il finanziamento.
3. Fatte salve le condizioni riportate nel precedente comma, la dimensione massima dell'alloggio è stabilita in 110 mq di superficie utile calpestabile; la quota di superficie non residenziale (SNR) è calcolata con l'esclusione delle parti condominiali e nei limiti definiti dal RUE.
4. *Omissis.*

ALLEGATO

5. L' alloggio verifica la funzionalità abitativa mediante uno schema di arredamento.
6. L' alloggio dovrà comunque rispondere per quanto riguarda gli ambienti ai requisiti prescrittivi minimi dotazionali definiti dal capitolato depositato agli atti dell' Amministrazione Comunale e dovrà essere allegato ai preliminari di vendita.
7. I requisiti energetici dell' alloggio (Indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale) compresi quelli aventi una slm inferiore a 1000 mq, dovranno rispettare i limiti introdotti dal D.Lgs. 311/06 di cui alla tabella 1 allegato C del D.lgs 192/05 modificato dal D.Lgs 311/06 previsti a decorrere dal 1 gennaio 2010. Dovranno essere predisposte opere – impianti, per il contenimento dei consumi energetici estivi (caldaie a condensazione e gruppi frigoriferi ad assorbimento o ad alta efficienza energetica). A questo proposito, devono essere altresì predisposti alloggiamenti a basso impatto architettonico mascherate sui prospetti (applicazioni non in facciata o balconi con parapetti non “trasparenti”).
8. In corso d' opera verrà effettuato un collaudo tecnico da parte di un tecnico incaricato dall' Amministrazione Comunale; il soggetto attuatore, a copertura delle spese relative, corrisponde i costi secondo quanto stabilito al successivo art.18.

Articolo 4

Termine di inizio ed ultimazione dei lavori.

I termini di inizio e di ultimazione dei lavori sono quelli riportati sul permesso di costruire. Per eventuali proroghe dei termini relativi all'inizio ed all' ultimazione dei lavori si applicano le vigenti disposizioni della legislazione urbanistica regionale.

Articolo 5

Infrastrutture per l' urbanizzazione degli insediamenti.

Le opere di urbanizzazione primaria, sono già state realizzate direttamente dal precedente concessionario dell' Atto Unilaterale d' Obbligo (Repertorio n. 69.50; Raccolta n. 20.085, registrato a Parma in data 27/04/2005 al n. 3942 Serie 1T dal Dott. Notaio Giulio Almansi), secondo le condizioni definite dalla convenzione urbanistica e dall' atto d' obbligo e ne sono già stati pagati i relativi oneri.

Articolo 6

Opere di allacciamento ai pubblici servizi.

Ai sensi del secondo comma, art. A-26 della legge regionale del 14 marzo 2000 n.20 e s.m., il concessionario assume interamente a proprio carico gli oneri inerenti e conseguenti all' esecuzione degli allacciamenti ai pubblici servizi di fognatura, gasdotto, elettrodotto, telefono, acquedotto, ecc., per i tratti ove non esistenti che vanno dai condotti principali di urbanizzazione primaria, ubicati all' esterno dei lotti, fino al costruendo edificio, secondo le indicazioni riportate nei progetti approvati dagli enti erogatori delle pubbliche forniture, con obbligo di concedere le servitù di passaggio che si rendessero necessarie per la realizzazione di pubblici servizi.

Articolo 7

Attrezzature e spazi collettivi.

ALLEGATO

1. Il soggetto attuatore si impegna a versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione secondaria (art. A-24, legge regionale 14 marzo 2000 n.20 e sue mod.) e quantificato in euro 4.627,14, calcolato con l'applicazione delle riduzioni recepite dalla delibera di Consiglio Comunale n.140 del 30/5/2000 e succ.mod. e int. – allegato 1 punto 1.6.9. e comunque secondo quanto previsto nella convenzione urbanistica.
2. Il versamento è da effettuarsi secondo le modalità stabilite con delibera comunale in attuazione dei punti 1.8.1 e 1.8.2 della citata delibera regionale che stabilisce la normativa relativa agli oneri di urbanizzazione.

Articolo 8

Determinazione delle componenti del prezzo di cessione dell'alloggio.

1. Il Soggetto Attuatore, al momento della richiesta di convenzionare il/i lotti oggetto della presente convenzione, oltre al permesso di costruire o DIA, inoltra al Comune gli elaborati progettuali che sono:
 - progetto architettonico esecutivo;
 - progetto strutture esecutivo;
 - progetto impianti esecutivi;
 - capitolato dei lavori;
 - computi metrici estimativi asseverati da professionisti abilitati coinvolti nel progetto (con applicati i prezzi della CCIAA di Parma e Prezzario Regionale sull'ultimo quadrimestre disponibile rispetto al momento del deposito del progetto) da cui si desume il reale importo dei lavori.
2. Il prezzo massimo complessivo di cessione dell'alloggio che compone l'edificio, è riferito alla **Superficie Vendibile (Sv)** delle NTA computando:

➤ muro esterno	100%
➤ superficie netta di calpestio	100%
➤ divisorie interne dell'appartamento	100%
➤ divisorie fra unità immobiliari e fra queste e le parti comuni	50%
➤ balconi a mensola	50%
➤ verande, logge, chiusi su tre lati	100%
➤ Porticati e pergolati	50%
➤ scale interne all'alloggio	100%
➤ autorimesse	50%
➤ cantine	50%
➤ stenditoio	50%
➤ deposito cicli	50%
➤ lavanderia	50%
➤ locale tecnico	50%
➤ sottotetti non abitabili, ma fruibili ≤ del 15%	
della Sv totale	50%
➤ sottotetti non abitabili, ma fruibili > del 15%	
della Sv totale e per la quota eccedente il 15%	30%
➤ giardini in piena proprietà o di utilizzo calcolato in misura effettiva e rapportati alla Sv	5%
➤ posto auto esterno	25%

ALLEGATO

ed è costituito dalle seguenti voci al netto dell'IVA e di ogni altro onere fiscale:

- a. Euro 62.957,34 quale valore dell'area determinato facendo riferimento al prezzo dell'area (ai sensi dell'art 53.2 lettera a) del RUE) pari all'indennità di espropriazione considerata con l'accordo di cessione dell'area, così come definito ai sensi delle DPR 327/01 e LR 37/02; dall'Ufficio Espropri del Comune di Parma e in subordine in caso di contestazione, con spese a carico del soggetto attuatore, dall'Ufficio Tecnico Erariale per edifici di nuova costruzione ed aggiornato alla data di stipula della presente convenzione.
- b. Euro 475.976,19 quale costo di costruzione inteso come valore dell'intervento risultante da quadro tecnico economico asseverato da professionista abilitato, ottenuto inserendo il totale risultante dalla somma dei computi metrici estimativi asseverati dai professionisti abilitati coinvolti, l'importo unitario di quest'ultimo e l'importo unitario massimo di riferimento, il quale non potrà superare il limite di € **1.527,18** per mq di SV. I prezzi da applicare alle singole voci dei computi sono quelli stabiliti sull'ultimo quadrimestre considerato dalla Camera di Commercio di Parma e da Prezziario Regionale disponibili al momento della presentazione del Permesso di Costruire.

I limiti massimi di costo di costruzione sopra indicati fanno riferimento alla data di approvazione del presente schema di convenzione, applicando annualmente l'adeguamento ISTAT del costo delle costruzioni.

- c. Euro 25.584,09 quale costo degli oneri delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 31 della LR n. 31 del 2002, determinato con riferimento alla normativa regionale sugli oneri di urbanizzazione così come recepitata con delibera comunale n.140 del 30/5/2000 e succ. integr. oltre al costo derivato dal computo metrico estimativo asseverato da un tecnico abilitato derivato dal progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione allegato al relativo permesso di costruire, così come riportato nella convenzione urbanistica;
- d. Euro 134.659,15 per spese generali, fra cui quelle tecniche, promozionali, commerciali, oneri finanziari, ecc., non superiore al 23% dei costi di cui alla precedente lettere a),b),c) e comprensivo del costo delle garanzie fidejussorie a favore degli acquirenti e della garanzia decennale postuma sulla costruzione.

Pertanto il costo complessivo della costruzione ammonta a € 699.176,77 (a+b+c+d), mentre la Superficie vendibile totale (Sv) è pari a mq 311,67.

3. Dalla somma di tutti gli elementi in possesso si desume che per codesto intervento il prezzo di convenzione sarà fisso ed invariabile per tutta la durata dei lavori.

Articolo 9 Prezzo di cessione degli alloggi

1. Il prezzo di cessione dell'alloggio in oggetto, di cui alla presente convenzione, ottenuto dividendo il costo complessivo di cui al precedente art. 8 per la superficie vendibile totale Sv, è determinato in Euro 2.243,32 al mq di Sv.
2. Detto prezzo può essere considerato «medio» e potrà pertanto variare in diminuzione od in aumento per ciascun alloggio in misura non superiore al 5% dello stesso, in funzione delle caratteristiche intrinseche degli alloggi, fermo restando il prezzo massimo complessivo di cui al primo comma.
3. Il prezzo di cessione dell'alloggio così determinato comprende ogni onere che dovesse insorgere successivamente alla consegna dell'alloggio e comunque fino all'atto definitivo di cessione in

proprietà. Sono fatti salvi eventuali sopraggiunti oneri derivanti da applicazioni di disposizioni legislative statali o regionali non derogabili. A richiesta dell'acquirente, il concessionario può apportare migliorie e adattamenti a condizione che il prezzo di tali migliorie non comporti un aumento del prezzo di cessione convenzionato superiore al 10%. Tale importo verrà esplicitato e riportato a rogito come costo aggiuntivo dell'alloggio rispetto al prezzo di convenzione.

Articolo 10
Modalità di pagamento
Omissis

Articolo 11
Aggiornamento prezzi di rivendita dell'alloggio

Il prezzo di rivendita dell'alloggio, ipotizzato in uno stato di normale conservazione, è suscettibile di variazioni sulla base dei seguenti criteri:

1. aggiornamento, con frequenza annuale, del prezzo di rivendita dell'alloggio ottenuto applicando l'indice mensile di rivalutazione ISTAT del costo di costruzione intervenuto dalla data di stipula della presente convenzione;

Il prezzo iniziale di convenzione (P1) resta valido per l'anno successivo alla data di fine lavori, fatto salvo l'aggiornamento del prezzo ai sensi del precedente art 10 punto 2; successivamente verrà aggiornato in riferimento all'indice ISTAT nazionale riferito al costo di costruzione secondo la seguente formula:

$$P_2 = \frac{P_1 \times I_2}{I_1}$$

dove:

- P₁ = prezzo di vendita iniziale alla data di stipula della convenzione; ;
- P₂ = prezzo di vendita aggiornato;
- I₁ = indice ISTAT nazionale riferito al costo di costruzione alla data di stipula della convenzione;
- I₂ = indice ISTAT nazionale riferito al costo della costruzione al momento della vendita.

2. riduzione del prezzo rivalutato come al punto 1) di una quota pari all'1% all'anno, a partire dal 6° anno dopo la stipula della convenzione fino al 10° anno, e invece pari allo 0,5% all'anno, dal 11° anno fino al termine di validità della convenzione e comunque non oltre il 20° anno.

Art. 12
Canone di locazione dell'alloggio e revisione periodica

1. In caso di locazione dell'alloggio, si fa riferimento alla Legge 431/98 applicando il regime del contratto libero con la limitazione del canone che non può superare il tetto del 4,5% annuo del costo dell'alloggio come indicato nell'atto notarile di compravendita ed aggiornato ai sensi dell'art. 11.

2. Il canone determinato ai sensi del precedente comma non è comprensivo delle spese condominiali e di altri oneri posti a carico del locatario.
3. Le modalità di revisione del canone e la durata del contratto sono determinate secondo le indicazioni della normativa vigente in materia di locazione degli immobili ad uso abitativo.
4. Dopo 5 anni di locazione i locatari hanno la prelazione all'eventuale acquisto dell'alloggio offerto dalla proprietà. Questo diritto di prelazione non si applica nel caso in cui la proprietà voglia trasferire l'immobile ad un parente in linea diretta.

Articolo 13

Formazione dell'utenza e assegnazione dell'alloggio come "prima casa"

1. L'alloggio realizzato relativo alla presente convenzione dovrà essere in ogni caso ceduto o locato a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. avere cittadinanza italiana o di uno stato appartenente alla Unione Europea, oppure avere la cittadinanza di altro Stato purchè residenti in Italia da almeno due anni;
 - b. avere la residenza nel Comune di Parma o comunque assumerla entro 60 giorni dalla stipula dell'atto di compravendita definitivo;
 - c. non essere titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di abitazione adeguata – nel Comune di Parma e nei comuni limitrofi;
 - d. il nucleo familiare può fruire di un reddito imponibile annuo lordo massimo, così articolato:

• Primo componente	€ 44.962,52
• Secondo componente il nucleo	€ 19.269,63
• Terzo componente il nucleo	€ 25.692,86
• Quarto componente il nucleo e successivi	€ 19.269,63

I limiti massimi di reddito imponibile annuo lordo massimo sopra indicati fanno riferimento alla media delle dichiarazioni dei redditi dei 3 anni precedenti; dalla data di approvazione del presente schema di convenzione e quindi dal , a tali massimali si applica annualmente l'adeguamento ISTAT del costo della vita.

2. Nel caso in cui il soggetto attuatore non risieda nell'alloggio convenzionato entro 60 gg. dal rilascio del certificato di abitabilità/SCEA il Soggetto Attuatore dovrà comunicarlo all'Amministrazione Comunale nei successivi sei mesi, la quale avrà la prelazione sull'assegnazione fornendo un elenco di potenziali assegnatari al soggetto attuatore con i requisiti di cui al comma 1. Dopo un anno dalla comunicazione di fine dei lavori, il soggetto attuatore potrà cedere l'alloggio anche a soggetti non in possesso dei soli requisiti reddituali del comma precedente.
3. Omissis.
4. Ai fini del requisito di cui alla lett c) del comma 1, è da considerarsi adeguato l'alloggio composto di un numero di vani, esclusi gli accessori, che in rapporto al numero dei componenti il nucleo

ALLEGATO

familiare dell'acquirente o del locatario, abbia un indice di affollamento non inferiore a 0,8 (vani abitabili/componenti del nucleo familiare anagrafico); tale criterio non viene applicato agli alloggi che siano stati dichiarati igienicamente non idonei dall'autorità competente.

5. I requisiti di cui sopra, dovranno essere posseduti al momento della sottoscrizione della convenzione e/o all'atto del preliminare d'acquisto o del rogito.
6. Nel caso di nucleo familiare con alloggio goduto in proprietà o in diritto di superficie, qualora uno dei componenti, anche titolare di alloggio in nuda proprietà, intenda acquistare un nuovo alloggio dovrà dichiarare e documentare la costituzione di un nuovo nucleo familiare dopo l'assegnazione dell'alloggio.
7. Gli atti di compravendita o di locazione stipulati durante la vigenza della presente convenzione dovranno essere trasmessi per conoscenza all'Amministrazione Comunale.
8. Il soggetto attuatore e gli aventi causa del soggetto attuatore, potranno a loro volta alienare o locare gli alloggi solo ai soggetti di cui al presente articolo per tutta la durata della convenzione.

Art. 14

Clausole da inserire negli atti di futura vendita/assegnazione/locazione dell'immobile

1. I preliminari di vendita dovranno essere registrati e non cedibili.
2. Il Soggetto Attuatore/Concessionario, nel caso di futura vendita si obbliga ad allegare al rogito, copia della presente convenzione ed a inserire in detti rogiti o contratti di locazione la clausola, da riportare nella nota di trascrizione con cui l'acquirente per sé e per i suoi aventi causa:
 - a. dichiara di ben conoscere ed accettare la presente convenzione e di impegnarsi a rispettarla;
 - b. dichiara di accettare e rispettare, nel caso di successive rivendite, le disposizioni di cui agli art. 9,11,12,13 della presente convenzione e le sanzioni relative nel caso di mancata ottemperanza delle clausole stesse;
 - c. dichiara di possedere i requisiti soggettivi di cui l'art. 13 della presente convenzione, dichiarando in particolare che né il capo famiglia né alcun altro componente della famiglia è già proprietario di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel Comune di Parma e nei comuni limitrofi;
 - d. si obbliga a rispettare le norme convenzionali relative ai criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione nonché per la formazione dell'utenza.
 - e. si obbliga a trasmettere all'amministrazione Comunale copia del rogito/contratto di locazione sottoscritto.

Articolo 15

Durata della convenzione.

La presente convenzione vincola il Soggetto Attuatore/concessionario ed i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi dalla stessa previsti per la durata di anni 20 dalla data della stipula della convenzione stessa. Successivamente a tale termine sull'alloggio non graverà più alcuna limitazione di carattere pubblico.

Articolo 16
Trascrizione della convenzione.

La convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche vengono trascritte nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese del Soggetto Attuatore, nonché trasferite nei successivi atti di compravendita.

Art. 17
Obblighi del soggetto attuatore
Omissis.

Art. 18
Controlli e Sanzioni a carico del Soggetto Attuatore/Concessionario inadempiente

1. L'attività di controllo, sul rispetto di quanto previsto nella presente convenzione, è di competenza comunale.
2. In corso d'opera ed a lavori ultimati, verrà verificata la rispondenza ai requisiti di cui al precedente articolo 3 come definiti dal capitolato a cui fa riferimento la convenzione, depositato c/o l'Amministrazione Comunale ed allegato ai preliminari di vendita. I costi di tale attività sono a carico dei soggetti attuatori. L'importo di € 1.048,76 pari allo 0,15% del costo di costruzione di cui all'art.8 e comunque non inferiore a € 500,00, dovrà essere versato contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione.
3. E' previsto a carico del concessionario inadempiente il pagamento di una penale da graduarsi fra il 5% ed il 8% del prezzo dell'alloggio di competenza, determinato, tenuto conto della data in cui viene contestata l'inosservanza, in conformità ai criteri di cui all'art. 15, in tutti i casi di:
 - a) inosservanza non grave delle caratteristiche costruttive, tipologiche e d'uso e delle finiture degli edifici da realizzare dettate dall'Amministrazione Comunale in sede di convenzione, imputabili al concessionario;
 - b) inosservanza del divieto di procedere alla vendita per atto pubblico dell'alloggio o locazione del medesimo prima della richiesta del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità;
 - c) inosservanza dell'obbligo di utilizzare l'alloggio per soli usi abitativi;
 - d) inosservanza non grave o ripetuta dei criteri fissati nel precedente art. 17 per la locazione dell'alloggio.
4. Nel caso di cessione dell'alloggio a prezzo superiore a quello determinato secondo i criteri di cui agli artt. 8, 9, 11 sarà applicato a carico dell'alienante, originario o subentrante, una penale da cinque a otto volte la differenza dei due prezzi, salvo le varianti richieste dagli acquirenti ai sensi dell'art. 9.
5. In difetto di dimostrazione della buona fede, una penale di pari importo grava anche sull'acquirente dell'alloggio (concessionario subentrante). Tale sanzione non si applica nel caso sia stato l'acquirente a denunciare o comunque a fare conoscere l'intervenuta inosservanza dell'obbligo di vendere al prezzo risultante dai criteri fissati nei precedenti artt. 8, 9 e 11.
6. Laddove l'acquirente dell'alloggio non provveda nei termini previsti al pagamento della penale, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di attivare le procedure di riscossione coattiva dell'importo dovuto.

ALLEGATO

7. La penale non può essere inferiore, in ogni caso, a ventimila euro (€ 20.000).
 8. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei criteri di determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione di cui agli art. 8,9,11,12 della presente convenzione nel corso di validità è nulla per la parte di prezzo eccedente.
 9. Ogni atto di compravendita stipulato a soggetti non in possesso dei requisiti dettati dall'art. 13 nel corso del periodo di validità della presente convenzione è annullabile.
 10. Nell'ipotesi di risoluzione della convenzione per colpa del Soggetto Attuatore il contributo di cui all'art. 30 della legge regionale 25/11/2002, n. 31, è dovuto nella misura stabilita al momento del verificarsi dell'evento risolutivo maggiorato, del % a titolo di penale, oltre agli interessi legali.
 11. Le somme recuperate resteranno nelle disponibilità del Comune e saranno utilizzate per interventi di edilizia residenziale pubblica.
-